



# POLITECNICO DI TORINO

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO

ID\_Intervento  
Sub\_Intervento

000074\_01NC\_TO\_CIT06X\_NUOVE AULE R  
003\_2017\_NUOVE\_AULE\_R

**AULE R - REALIZZAZIONE DI NUOVO INVOLUCRO CON  
RECUPERO FACCIATA SU VIA BORSELLINO DA  
DESTINARSI AD AULE PER LA DIDATTICA DEL  
POLITECNICO DI TORINO  
PROGETTO ESECUTIVO**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA				PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO																					
Arch. G. Biscant				Arch. G. Amore Via Massena n° 14 - 10128 Torino tel 011-5612921 g.amore@archamore.it		Iscrizione Ordine Architetti Provincia di Torino - n.5401																			
PROGETTO ARCHITETTONICO POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA				PROGETTO IMPIANTI MECCANICI POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA																					
Arch. D. Cametti Ing. C. Arno' Arch. M. Garis				Ing. S. Ballarin Ing. H. Demelo																					
CON LA COLLABORAZIONE DI: Arch. V. Sclaverano Piazzetta Lagrange 1 - 10123 Torino Ing. G. Cangialosi - BIM Management				CON LA COLLABORAZIONE DI: Ing. F. Facelli Via F. Vigo 3 - 12084 Mondovi Ing. R. Mancini Piazzetta Lagrange 1 - 10123 Torino																					
PROGETTO STRUTTURALE				PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA																					
Ing. E. Gaia Mareta Piazza Fenice 5/1-16043 Chiavari (GE)		Iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Genova - n.7752		Ing. F. Tonda Roc Per. Ind. G. Raia Ing. V. Cocina Per. Ind. L. Marcone Ing. R. Parizia Dott. Ing. M. Palumbo																					
CON LA COLLABORAZIONE DI: Ing. E. Crosetta Politecnico di Torino - Area Edilizia e Logistica				CON LA COLLABORAZIONE DI: Ing. R. Mancini Piazzetta Lagrange 1 - 10123 Torino																					
PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA				REVISIONI																					
Ing. M. Coatto Per. Ind. R. Ferrero				<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descrizione</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Recepimento osservazioni a seguito della verifica e di Edilog</td> <td>Marzo 2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Recepimento osservazioni a seguito della verifica</td> <td>Aprile 2018</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aggiornamento interno Edilog</td> <td>Giugno 2018</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		N°	Descrizione	Data	1	Recepimento osservazioni a seguito della verifica e di Edilog	Marzo 2018	2	Recepimento osservazioni a seguito della verifica	Aprile 2018	3	Aggiornamento interno Edilog	Giugno 2018	4			5				
N°	Descrizione	Data																							
1	Recepimento osservazioni a seguito della verifica e di Edilog	Marzo 2018																							
2	Recepimento osservazioni a seguito della verifica	Aprile 2018																							
3	Aggiornamento interno Edilog	Giugno 2018																							
4																									
5																									
Data Redazione	Gennaio 2018	Verifica Redazione		Codice Tavola	000074_003_ESE_ELG_CSA_000_03		Scala	---																	
Data Emissione		Verifica Emissione		Titolo Tavola	Capitolato speciale d'appalto		N° Tavola	ELG CSA 000																	
Nome file	ESE_ARC_000_Base cartiglio R_ELG.dwg																								
File stile di stampa (ctb)	000000_000_STG_CAD_CTB_2014-standard_edilizia.ctb																								
Modello	M03_CARTIGLIO	N° Revisione	001	Data Revisione	17/07/2015																				



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE**  
**INDICE**

<i>PREMESSA</i> .....	3
<i>TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE</i> .....	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO .....	5
ART. 3 CATEGORIE DI LAVORO .....	5
ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO ED ELABORATI A BASE DI GARA .....	6
ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	11
ART. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO.....	12
ART. 7 COMMITTENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO .....	12
ART. 8 DIREZIONE DEI LAVORI.....	13
ART. 9 DIRETTORE DEI LAVORI.....	13
ART. 10 DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE.....	13
ART. 11 COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....	13
<i>TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI</i> .....	14
ART. 12 ORDINI DI SERVIZIO.....	14
ART. 13 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI .....	14
ART. 14 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	14
ART. 15 PENALI IN CASO DI RITARDO .....	14
ART. 16 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI .....	15
ART. 17 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....	15
ART. 18 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI .....	16
ART. 19 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.....	17
ART. 20 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA .....	17
ART. 21 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI .....	19
ART. 22 LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI .....	19
<i>TITOLO III – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE</i> .....	19
ART. 23 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	19
ART. 24 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE.....	23
ART. 25 PERSONALE DELL'APPALTATORE .....	23
ART. 26 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE ...	24
ART. 27 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI .....	25
ART. 28 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI .....	25
ART. 29 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	27
ART. 30 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	27
ART. 31 GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 93 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.....	28
ART. 32 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE.....	28
ART. 33 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI .....	29
ART. 34 NORME GENERALI DI SICUREZZA .....	31
ART. 35 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	32
ART. 36 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA .....	34
ART. 37 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	34
<i>TITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI</i> .....	35
ART. 38 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	35
ART. 39 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO .....	35
ART. 40 VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A MISURA.....	36
ART. 41 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA .....	36
ART. 42 ANTICIPAZIONE.....	37
ART. 43 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	37
ART. 44 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	38
ART. 45 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	39
ART. 46 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI IN ACCONTO.....	39
ART. 47 PAGAMENTI A SALDO .....	40
ART. 48 REVISIONE PREZZI .....	40
ART. 49 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	41
ART. 50 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE .....	41
<i>TITOLO V – CONTROLLI</i> .....	41

*Aule R - Realizzazione di nuovo involucro con recupero facciata su via Borsellino da destinarsi ad aule per la didattica del Politecnico di Torino*

ART. 51	PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE .....	41
<i>TITOLO VI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO .....</i>		<i>42</i>
ART. 52	ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.....	42
ART. 53	RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO .....	43
ART. 54	COLLAUDO STATICO .....	43
ART. 55	ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE .....	43
ART. 56	GARANZIE .....	44
<i>TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</i>		<i>44</i>
ART. 57	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	44
ART. 58	CONTROVERSIE.....	45
ART. 59	RECESSO DAL CONTRATTO .....	45
ART. 60	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	45
ART. 61	PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	45
ART. 62	OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	46
ART. 63	DANNI ALLE OPERE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	46
ART. 64	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE .....	46
ART. 65	PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA .....	47
ART. 66	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47
ART. 67	DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	47

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
(art. 43 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)**

**PREMESSA**

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.P.R. 5/10/2010 n.207, riguarda le prescrizioni tecniche e di dettaglio da applicare all'oggetto del contratto.

Nel seguito e negli altri documenti contrattuali verranno così definiti:

Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:	il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" modificato ed integrato dalle successive disposizioni normative
Il Regolamento di esecuzione:	il D.P.R. 5/10/2010 n.207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nelle parti ancora in vigore
Il Capitolato Generale di Appalto:	il D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11/02/1994, n° 109, e successive modificazioni", nelle parti ancora in vigore
La Stazione Appaltante:	il Politecnico di Torino
L'Appaltatore:	l'Impresa esecutrice delle opere
Lavori:	Aule R - Realizzazione di nuovo involucro con recupero facciata su via Borsellino da destinarsi ad aule per la didattica del Politecnico di Torino
RuP:	Responsabile unico del Procedimento

## **TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione dell'intervento: "Aule R realizzazione di un nuovo involucro, con recupero della facciata su Via Borsellino, da destinarsi ad Aule per la didattica per il Politecnico di Torino" così come indicato nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche poste a base di gara, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Vengono creati spazi didattici di cui:

- 4 sale conferenze con capienza 300 posti;
- 4 sale con capienza 150 posti;
- 2 sale studio;
- 1 zona di accoglienza;
- 2 blocchi di servizi igienici;
- Spazi comuni, interni ed esterni, per la socializzazione;
- Spazi e cunicolo interrato ad uso tecnico.

Sommariamente le opere previste sono le seguenti:

- Demolizione parziale dell'edificio esistente con mantenimento della facciata principale;
- Scavi per la realizzazione di platea di fondazione e cunicolo tecnico;
- Vespaio aerato, con igloo e solaio del piano terra;
- Strutture primarie in pilastri e travi in c.a.;
- Strutture primarie in carpenteria metallica;
- Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno;
- Solaio di copertura in elementi prefabbricati alveolari armati e getto di completamento in c.a.;
- Copertura esterna in lamiera "sandwich" di tipologia "a shed";
- Serramenti esterni a taglio termico;
- Pareti interne in laterizio e cartongesso coibentate;
- Pavimentazioni interne in materiale resiliente;
- Servizi igienici completi;
- Controsoffitti in pannelli modulari e continui;
- Fornitura e posa di arredi (banchi cablati e cattedre attrezzate);
- Fornitura e posa di sistemi di oscurazione interni motorizzati;
- Sistemazioni esterne.

Per quanto riguarda i sistemi impiantistici, si prevede la realizzazione di:

- Impianto di condizionamento;
- Impianto di riscaldamento, servizi igienici ed atrio;
- Impianto di ricambio forzato dell'aria;
- Impianto idrosanitario;
- Impianto antincendio;
- Impianti elettrici e speciali;
- Allacciamenti e sottoservizi;
- Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianto di diffusione sonora e allertamento;
- Impianto di trasmissione dati/fonia;
- Impianto di supervisione;
- Impianto di illuminazione;
- Impianti audio-video.

Trovano applicazione nel presente Appalto i dettami del Collegato ambientale (Legge n. 221/2015) e del D.M. 24/12/2015 così come aggiornato dal D.M. 11/01/2017 Allegato II, nonché dal D.M. 25/07/2011 e dal D.M. 11/10/2017, che definiscono i C.A.M. (Criteri Minimi

Ambientali), allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, c.5, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., si rende noto che il numero di codice a cui si riferisce l'appalto in oggetto, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti, è il seguente:

**CIG n. 75286251E4**  
**CUP n. E16J17001180005**

## **ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 12.809.620 (euro dodicimilioni ottocentonovemilaseicentoventi) di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta euro 425.888 (euro quattrocentoventicinquemilaottocentoottantotto), come meglio risulta dal seguente prospetto:

	<b>Euro</b>
A. Importo complessivo dei lavori ( <i>soggetti a ribasso d'asta</i> )	€ 12.383.732
B. Oneri di sicurezza previsti dal PSC ( <i>non soggetti a ribasso d'asta</i> )	€ 425.888
<b>C: IMPORTO COMPLESSIVO DA APPALTARE A CORPO (A+B)</b>	<b>€ 12.809.620</b>

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto è costituito da lavori ed oneri che verranno compensati a corpo ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare le modifiche, nonché le varianti al contratto di appalto in corso di validità nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli e i disegni di progetto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

## **ART. 3 CATEGORIE DI LAVORO**

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO IN EURO	%	SUBAPPALTABILE*
Edifici civili e industriali	OG1	VI	8.499.249	68,63	Si
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	IV	2.265.717	18,30	Si
Impianti termici e di condizionamento	OS28	III bis	1.362.960	11,00	Si
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	255.806	2,07	SI
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			425.888		
<b>TOTALE</b> <b>(Importo complessivo dei lavori)</b>			<b>€ 12.809.620</b>		

*\*Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto non potrà, in ogni caso, superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori fermo restando quanto previsto all'art. 1 comma 2 del DM n. 248 del 10/11/2016.*

*La categoria OS30 è subappaltabile nel limite del 30% e non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105 c. 2 del Codice dei contratti.*

*Per la categoria OS30 non è ammesso l'avvalimento.*

*La quantificazione del precedente quadro, che indica l'importo delle categorie di lavori a corpo, potrà variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.*

#### **ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO ED ELABORATI A BASE DI GARA**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a. Capitolato generale, per le parti ancora in vigore;
- b. Capitolato speciale;
- c. Elaborati grafici progettuali e le relazioni come da elenco riportato nel presente articolo;
- d. Elenco dei prezzi unitari;
- e. Computo metrico estimativo;
- f. Piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;
- g. Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento di esecuzione;
- h. Proposte migliorative presentate dall'appaltatore in fase di offerta;
- i. Polizza di assicurazione e garanzia presentate dall'Appaltatore in fase esecutiva.

Fatti salvi il presente Capitolato speciale, l'Elenco prezzi unitari, le Proposte migliorative, la Polizza assicurativa e la Garanzia, i documenti sopra elencati, controfirmati dai contraenti, non saranno materialmente allegati al Contratto e saranno conservati presso la Stazione Appaltante.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il Codice dei Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC;
- il Regolamento di esecuzione, per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
- le norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso

dell'esecuzione del presente Capitolato. Gli Appaltatori dovranno inoltre osservare sia le condizioni stabilite dal d.P.R. 06.06.2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia.

- per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (d.m. 14 Gennaio 2008) e ss.mm.ii.

Fanno parte della documentazione di gara i seguenti elaborati:

- a. Bando di gara
- b. Disciplinare di gara e relativi Allegati
- c. Capitolato speciale d'appalto
- d. Schema di contratto
- e. Piano di Sicurezza e Coordinamento
- f. Progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati tecnici (architettonici, strutturali, capitolati tecnici prestazionali, ecc.), ed in particolare:

### ELENCO ELABORATI

TITOLO	SCALA
<b>Elaborati Generali</b>	
Elenco Elaborati	-
Relazione generale - tecnico illustrativa	
Relazione storica	-
Documentazione fotografica Stato di Fatto	-
Computo metrico estimativo	-
Elenco prezzi unitari	-
Analisi prezzi	-
Computo metrico estimativo	-
Quadro d'incidenza della manodopera	-
Capitolato speciale d'appalto	-
Schema di contratto	-
Cronoprogramma lavori	-
Schema sottoservizi esistenti	1:100
Schema capisaldi e fili fissi (sovrapposizione SdF e progetto)	1:100
<b>Elaborati Architettonici</b>	
Specifiche tecniche di capitolato - parte edile e arredi	-
Piano di manutenzione dell'opera - parte edile ed architettonica	-
Inquadramento generale e PRG	VARIE
Stato di Fatto - rilievo planimetrico	VARIE
Stato di Fatto - Aule R - pianta piano terra	1:100
Stato di Fatto - Aule R - prospetto principale e sezione	1:100
Stato di Fatto - Aule P - pianta, prospetto principale e sezione	1:100
Stato di Fatto - Aule R - dettaglio prospetto principale e sezione	1:20
Demolizione e Costruzione - planimetria generale	1:200
Demolizione e Costruzione - prospetti principale e laterale sud-ovest	1:200
Stato di Fatto e Progetto - dettaglio prospetto principale e sezione	1:50
Progetto - pianta piano interrato [varie]	1:100
Progetto - pianta piano terra [+0,00]	1:100
Progetto - pianta sistemazioni esterne [+0,00]	1:100
Progetto - pianta piano primo [+6,95]	1:100
Progetto - pianta sale 300 posti [varie]	1:100
Progetto - pianta shed [+10,00]	1:100

Progetto - pianta coperture [varie]	1:100
Progetto - sezioni principali	1:100
Progetto - prospetti	1:100
Progetto - pianta piano interrato [varie] - (Blocchi 1 e 3)	1:50
Progetto - pianta piano interrato [varie] - (Blocchi 2 e 4)	1:50
Progetto - pianta piano terra [+0,00] - (Blocchi 1 e 3)	1:50
Progetto - pianta piano terra [+0,00] - (Blocchi 2 e 4)	1:50
Progetto - pianta piano primo [+6,95] - (Blocchi 1 e 3)	1:50
Progetto - pianta piano primo [+6,95] - (Blocchi 2 e 4)	1:50
Progetto - sezione trasversale - AA	1:50
Progetto - sezione trasversale - BB e BB'	1:50
Progetto - sezione longitudinale - CC	1:50
Progetto - planimetria tipologica - layout pavimenti	1:100
Progetto - planimetria tipologica - layout controsoffitti	1:100
Progetto - planimetria tipologica - layout rivestimenti acustici	1:50
Progetto - abaco solai e pavimentazioni esterne	1:10
Progetto - abaco murature	1:10
Progetto - abaco serramenti esterni ed interni - tipo F (finestre)	1:50
Progetto - abaco serramenti esterni ed interni - tipo P (porte)	1:50
Progetto - abaco serramenti esterni - tipo N (nastro)	1:50
Progetto - abaco serramenti esterni - tipo V (vetrate)	1:50
Progetto - dettaglio ingresso via Borsellino	VARIE
Progetto - dettaglio scala A - Piante e sezione	1:50
Progetto - dettaglio scala A - Prospetto e dettagli	VARIE
Progetto - dettaglio scala B	VARIE
Progetto - dettaglio scala C	VARIE
Progetto - dettaglio sala 300 posti	1:20
Progetto - dettagli tipologici - Involucro esterno e facciata	1:20
Progetto - dettagli tipologici	VARIE
Progetto - dettagli tipologici - Cappotto esterno	VARIE
Progetto - dettagli tipologici - Pavimentazione esterna	VARIE
Progetto - dettagli tipologici - Accesso cunicolo	VARIE
Progetto - dettagli bagni	1:20
Progetto - dettaglio ascensore	VARIE
Progetto - Layout arredi	1:100
Progetto - Layout scansione prospetti tipo	1:100
Progetto - dettagli tipologici_nodi serramenti	1:20
Progetto - dettagli tipologici_nodi serramenti	VARIE
Progetto - abaco opere in ferro	VARIE
Progetto - viste concettuali e render	-
<b>Elaborati Strutturali</b>	
Relazione specialistica di calcolo strutturale - fondazioni	-
Relazione specialistica di calcolo strutturale - elevazioni e nodi	-
Relazione di calcolo dei nodi	-
Relazione di verifica tamponatura via Borsellino	-
Relazione di calcolo scale esterne in acciaio	-
Rinforzi provvisori muro via Borsellino	-
Relazione di calcolo finestre, vetrate ed elementi secondari	-
Relazione d'inquadramento strutturale	-
Relazione tecnica delle demolizioni	-
Relazione tecnica dei materiali	-
Raccolta grafica dei principali risultati e numerazione degli elementi in acciaio	-
Raccolta grafica dei principali risultati e numerazione degli elementi in CLS	-

Specifiche tecniche di capitolato - parte strutturale	-
Piano di manutenzione dell'opera - parte strutturale	-
Demolizioni - schema delle demolizioni	VARIE
Piano scavi	1:100
Pianta Fili fissi e tabella pilastri e setti	1:100
Pianta Fondazioni e Pianta piano terra	1:100
Pianta Impalcato piano primo	VARIE
Pianta Copertura	VARIE
Sezioni A-A , B-B	VARIE
Sezioni C-C , D-D	1:100
Sezioni Picchetti S1, S2, S3, S4	1:100
Sezioni Picchetti S5, S6, S7, S8	1:100
Sezioni Picchetti S9, S10, S11, S12	1:100
Sezioni Picchetti S13, S14	1:100
Armature Impalcato Piano Interrato	VARIE
Armature Impalcato Piano Terra	VARIE
Armature Impalcato Piano Primo	VARIE
Carpenterie metalliche - Reticolari - S1, S2, S3, S4	1:50
Carpenterie metalliche - Reticolari - S5, S6, S7	1:50
Carpenterie metalliche - Reticolari - S8, S9, S11	1:50
Carpenterie metalliche - Reticolari - S10, S12	1:50
Carpenterie metalliche - Reticolari - Sezione B-B	1:50
Carpenterie metalliche - Reticolari - Sezione B-B	1:50
Dettagli collegamenti muratura Via Borsellino	VARIE
Prospetti travi inclinate copertura	VARIE
Armatura scala	VARIE
Armatura scala	VARIE
Armatura gradonata	VARIE
Muri di sostegno	1:50
Scale	VARIE
Dettagli baraccature vetrate	VARIE
Pilastri piano interrato	VARIE
Pilastri Piano Terra	VARIE
Pilastri Piano Terra	VARIE
Dettaglio baggio Travi copertura	1:25
Setti	1:50
Setti	VARIE
Setti	1:25
Setti	1:25
Travi Piano Terra	VARIE
Travi Piano Primo	VARIE
Travi Piano Primo	VARIE
Travi Piano Primo	VARIE
Travi Copertura	VARIE
Unioni struttura in acciaio dettagli A-B	1:10
Unioni struttura in acciaio dettagli C-D-E	1:10
Unioni struttura in acciaio dettagli F-G-H-I	1:10
Unioni struttura in acciaio dettagli L-M-N	1:10
Castello ascensore	VARIE

Rinforzi provvisori muro esistente Via Borsellino	1:50
<b>Elaborati Fluidomeccanici</b>	
Relazione specialistica di calcolo impianti fluidomeccanici	-
Specifiche tecniche di capitolato - parte impianti fluidomeccanici	-
Piano di manutenzione dell'opera - parte impianti fluidomeccanici	-
Progetto - impianto climatizzazione - schema funzionale idronico	-
Progetto - impianto climatizzazione - schema funzionale aeraulico e regolazione	-
Progetto - impianto climatizzazione - pianta allacciamenti reti esistenti	1:100
Progetto - impianto climatizzazione - pianta cunicolo tecnico centrale trattamento aria	1:100
Progetto - impianto climatizzazione - sezioni cunicolo tecnico centrale trattamento aria	1:100
Progetto - impianto climatizzazione - sezioni cunicolo tecnico centrale trattamento aria	-
Progetto - impianto di climatizzazione - pianta e sezione aula 300 posti	1:100
Progetto - impianto di climatizzazione - piano terreno e piano primo	1:100
Progetto - impianto di climatizzazione - fan coil	1:100
Progetto - particolari e sezioni di dettaglio impianti	-
Progetto - impianto di climatizzazione - coordinamento passaggi	-
Progetto - impianto idricosanitario-adduzioni	1:100
Progetto - impianto idricosanitario-scarichi	1:100
Progetto - impianto di smaltimento acque meteoriche - piano interrato	1:100
Progetto - impianto di smaltimento acque meteoriche - piano terra	1:100
Progetto - impianto di smaltimento acque meteoriche - piano primo e copertura	1:100
Progetto - impianto di irrigazione	1:100
<b>Elaborati Elettrici e Speciali</b>	
Relazione specialistica di calcolo impianti elettrici e speciali	-
Specifiche tecniche di capitolato - parte impianti elettrici e speciali	-
Specifiche tecniche di capitolato - parte impianti TD/TF	-
Specifiche tecniche di capitolato - parte impianti audio-video	-
Piano di manutenzione dell'opera - parte impianti elettrici e speciali	-
Relazione di calcolo - calcoli illuminotecnici	-
Relazione di calcolo - calcoli dimensionamento elettrici	-
Relazione di calcolo - calcoli per verifica protezione strutture contro i fulmini	-
Progetto - schema blocchi quadri	-
Progetto - schema blocchi quadri UTA	-
Progetto - schema blocchi cablaggio strutturato	-
Progetto - schema blocchi diffusione sonora EVAC	-
Progetto - schema blocchi segnaletica luminosa sicurezza	-
Progetto - distribuzione principale a soffitto	1:100
Progetto - distribuzione principale a pavimento	1:100
Progetto - distribuzione zone tecniche	1:100
Progetto - impianto FM-TD piano interrato e piano terra	1:100
Progetto - impianto FM-TD piano primo e sala 300 posti	1:100
Progetto - impianto FM-TD piano shed e copertura	1:100
Progetto - impianto illuminazione piano interrato e piano terra	1:100
Progetto - impianto illuminazione piano primo e sala 300 posti	1:100
Progetto - impianto illuminazione zone esterne	1:100
Progetto - impianto di terra	1:100
Progetto - impianto fotovoltaico	1:100
Progetto - raccolta quadri elettrici e schemi funzionali tipici	-
Progetto - raccolta quadri elettrici e schemi funzionali UTA	-

Progetto - raccolta tipici e particolari di installazione	-
Progetto - raccolta armadi Rack	-
Progetto - distribuzione esistente	1:100
Progetto - impianti speciali piano interrato e piano terra	1:100
Progetto - impianti speciali piano primo e sala 300 posti	1:100
Progetto - impianti audio video quadri elettrici cattedre	-
Progetto - impianti audio video cattedra attrezzata	-
Progetto - impianti audio schemi collegamento apparati	-
<b>Elaborati Antincendio</b>	
Relazione specialistica di calcolo impianto antincendio	-
Relazione specialistica di calcolo rivelazione incendi	-
Specifiche tecniche di capitolato - parte impianto antincendio	-
Specifiche tecniche di capitolato - parte impianto rivelazione incendio	-
Progetto - impianto antincendio - piano interrato e piano terra	1:100
Progetto - impianto antincendio - piano primo e sala 300 posti	1:100
Progetto - impianto rivelazione incendi - piano interrato e piano terra	1:100
Progetto - impianto rivelazione incendi - piano primo e sala 300 posti	1:100
Progetto - segnaletica di sicurezza - piano interrato e piano terra	1:100
Progetto - segnaletica di sicurezza - piano primo e sala 300 posti	1:100
<b>Elaborati Sicurezza</b>	
Piano di sicurezza e coordinamento	-
Computo metrico estimativo della sicurezza (voci non soggette a ribasso)	-
Elenco prezzi unitari della sicurezza	-
Analisi prezzi della sicurezza	-
Fascicolo tecnico dell'opera	-
Elaborato tecnico di copertura	1:100
Planimetria cantiere - fase 01 - demolizioni	1:500
Planimetria cantiere - fase 02 - demolizioni	1:500
Planimetria cantiere - fase 03 - demolizioni	VARIE
Planimetria cantiere - fase scavi	VARIE
Planimetria cantiere - fase nuove costruzioni	VARIE
<b>Elaborati Specialistici</b>	
Relazione di Valutazione previsionale di clima acustico	-
Relazione di Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi e comfort acustico	-
Relazione geologica-tecnica	-
Indagine georadar per la verifica di oggetti metallici interrati	-
Caratterizzazione e Analisi di Rischio ambientale	-
Relazione legge 10/91	-
Relazione energetico ambientale	-

#### **ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; tale soluzione deve essere, in ogni caso, sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; in ogni altro caso trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del c.c.

Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti,

opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nello Schema di Contratto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

## **ART. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO**

L'Appaltatore dichiara di aver preso perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano il presente Appalto.

L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al RuP, consentiranno l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal decreto medesimo, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

## **ART. 7 COMMITTENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

La Stazione Appaltante è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'Appalto.

L'esecuzione del contratto è diretta dal RuP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RuP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, e accerta il corretto

ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Al RuP competono i compiti, con le conseguenti responsabilità, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **ART. 8 DIREZIONE DEI LAVORI**

L'ufficio di direzione dei lavori è nominato dalla Stazione Appaltante, su proposta del RuP, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

#### **ART. 9 DIRETTORE DEI LAVORI**

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario della Stazione Appaltante e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l'appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto quanto svolto dall'ufficio della Direzione dei Lavori, in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché quelli di cui all'art 101, comma 3 del Decreto medesimo.

#### **ART. 10 DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE**

Il Direttore Operativo, ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo competono, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori, quali tra gli altri quelli di cui all'art. 101 comma 4 cit., con conseguenti responsabilità.

L'Ispettore di cantiere, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. collabora con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Esso è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Esso risponde della sua attività direttamente al Direttore dei lavori e possono essergli affidati fra gli altri i compiti previsti nel comma 5 dell'art. 101 cit.

#### **ART. 11 COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con le conseguenti responsabilità, e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso Decreto.

## **TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 12 ORDINI DI SERVIZIO**

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio conformi a quanto disposto dalla vigente normativa.

### **ART. 13 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, nonché copia del piano di cui al comma 17 del citato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

### **ART. 14 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'Appalto è fissato in giorni 600 (seicento) naturali e consecutivi, cui saranno sottratti i giorni di riduzione che saranno eventualmente offerti dall'aggiudicatario in sede di offerta economico-temporale.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori ma dovrà essere aggiunta al tempo contrattuale così come indicato nel verbale di ripresa dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del contratto.

### **ART. 15 PENALI IN CASO DI RITARDO**

Ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In particolare, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale eventualmente aggiornato da perizie conformi all'art. 106, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le penali saranno comminate dal RuP in sede di conto finale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

## **ART. 16      IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà provvedere, dalla data di consegna, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori (formazione cantiere), redatto dal Progettista sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'Appalto.

Il cronoprogramma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo comunque di presentare, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento di esecuzione, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma contenuto nel progetto, oppure confermare quello allegato al contratto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori agli importi e alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il cronoprogramma deve essere coerente con il previsto termine di ultimazione e con la eventuale riduzione di termini offerta in sede di gara e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 07 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.

Questo documento deve essere approntato parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera.

In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

## **ART. 17      LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà autorizzare, su richiesta scritta dell'Appaltatore, la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge. I costi sostenuti per la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi saranno a totale carico dell'Appaltatore, senza nessuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà garantire la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di smontaggio, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa.

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'Appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione Appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di esecuzione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste, in conformità a quanto offerto in sede di gara.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione Appaltante e di terzi.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscano con le operazioni dell'Appalto.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione Appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'Appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

## **ART. 18      SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RuP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RuP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RuP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,

L'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RuP dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RuP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

#### **ART. 19      SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il RuP, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

#### **ART. 20      MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto disciplinato dal presente Capitolato, devono essere autorizzate dal RuP. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni

di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'Appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'Appalto iniziale;

2) comporti per la Stazione Appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Nelle predette ipotesi di cui alle lettere b) e c), è fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'Appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3) nel caso in cui la Stazione Appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

e) se le modifiche non sono sostanziali, la Stazione Appaltante può stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Una modifica del contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale nelle ipotesi di cui al comma 4 del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Una nuova procedura d'Appalto in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è richiesta per modifiche delle disposizioni del contratto durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle sopra indicate.

La durata del contratto può essere modificata, esclusivamente ove il contratto sia in corso di esecuzione, a seguito di proroga, nella misura strettamente necessaria. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RuP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

## **ART. 21      VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto all'art. 106, comma 1, del Codice, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.

Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

## **ART. 22      LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. In tutti i casi in cui, nel corso dell'Appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui alla normativa vigente.

## **TITOLO III – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### **ART. 23      ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità di:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al RuP ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al RuP ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus) di cui all'art. 136 e all'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tali piani sono da considerare quali piani complementari e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri ed obblighi contemplati nel Capitolato generale, nel Regolamento di esecuzione e nelle Specifiche e prescrizioni tecniche, i seguenti oneri ed obblighi:

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti all'agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- predisporre per le esigenze del RuP e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere compresi gli oneri derivanti dall'utilizzo e mantenimento;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le tesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere della cartellonistica di sicurezza e del regolamentare cartello e al suo aggiornamento con le indicazioni relative al progetto, alla Stazione Appaltante, al RuP, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori e quanto conformemente necessario secondo le indicazioni del Regolamento edilizio della Città di Torino e della norma vigente;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori il progetto costruttivo;
- provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed all'assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante o di difficile interpretazione nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere previste dalla normativa vigente;

- aggiornare gli elaborati grafici in conformità all'eseguito;
- codificare i file e gli elaborati grafici secondo la metodologia adottata dalla Stazione Appaltante;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, prefabbricato e a struttura metallica di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla denuncia delle opere in c.a., prefabbricate e a struttura metallica, ai sensi della legge 1086/71 e ss.mm.ii.;
- provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di materiali e quanto necessario all'espletamento delle pratiche relative, agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio, come meglio specificato nelle Specifiche tecniche;
- raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa a opere edili, strutturali, impiantistiche necessarie per l'espletamento delle pratiche previste dalla normativa vigente;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
  - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
  - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
  - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
  - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al RuP e al Coordinatore in esecuzione di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione degli apprestamenti e utilizzo delle attrezzature conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del RuP ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- raccogliere e verificare la documentazione fornita dai subappaltatori prima di inoltrare la richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
  - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di sicurezza e coordinamento;
  - informare il RuP ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
  - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente;
  - affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
  - fornire al RuP ovvero al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente dell'Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'Appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza all'espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificassero assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le eventuali opere o forniture escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, su richiesta della Direzione dei Lavori, sentito il RuP:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dalla Stazione Appaltante che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l'Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere (a fine lavori) alla produzione di elaborati as-built costruttivi nei quali dovranno comparire tutte le varianti avvenute in corso d'opera, al fine di aggiornare il piano di manutenzione e il fascicolo dell'opera. Gli as-built dovranno essere

consegnati in duplice copia cartacea, nonché su supporto magnetico e dovranno essere redatti con metodologia BIM producendo tutte le indicazioni tecniche per la gestione e la manutenzione, in particolare relativamente agli impianti tecnologici.

#### **ART. 24 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le opere con i materiali e le forniture delle migliori qualità esistenti in commercio, dotati delle caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed in conformità alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano, peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Si ricorda che con l'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si è avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.

Nel caso di forniture di materiali, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente Capitolato;
- b) dalle descrizioni specifiche tecniche che fanno parte delle Specifiche e prescrizioni tecniche;
- c) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

#### **ART. 25 PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori

anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

## **ART. 26      DOMICILIO DELL'APPALTATORE E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve eleggere domicilio secondo le modalità di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve conferire, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, mandato con rappresentanza risultante da atto pubblico, depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori.

Pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante, ed in particolare, dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le eventuali Ditte dirette fornitrici della Stazione Appaltante sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

L'inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate a riscuotere, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del rappresentante deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

## **ART. 27 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, anche ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il RuP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

## **ART. 28 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI**

Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

E' consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal Disciplinare di gara, sempreché l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.

Ai sensi dell'art. 105, c. 6 del precitato Decreto Legislativo è obbligatoria, già in sede di gara, l'indicazione dei nominativi di una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia omogenea di prestazioni di cui si compone l'appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

e) l'Appaltatore provveda al deposito di copia conforme del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Tale contratto dovrà recare specifica indicazione dell'importo contrattuale, degli oneri per la sicurezza, nonché delle modalità e delle tempistiche dei pagamenti a favore dei subappaltatori, nonché, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

f) l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante, dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

g) l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

h) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Appaltatore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti i cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione; l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti dei subappaltatori.

## **ART. 29 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso, solo nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori; ciò posto l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere direttamente il DURC dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. 136/2010 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante verificherà che nei contratti scritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita l'apposita clausola nella quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta.

## **ART. 30 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono le conseguenti responsabilità:

- predisporre e consegnare all'Appaltatore per la verifica il Piano operativo di sicurezza conforme all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- predisporre e consegnare all'Appaltatore per la verifica il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus) di cui all'art. 136 e all'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ove risultasse necessario;
- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

### **ART. 31      GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 93 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.**

La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'ammontare complessivo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la Banca Unicredit S.p.A. Ag. 60 Cod. ABI 2008 Cod. CAB 01160 **IBAN IT51NO20080116000002551101** sul c/c bancario n. 2551101 intestato a Politecnico di Torino, specificando la causale del versamento.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità dalla vigente normativa bancaria e assicurativa a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e deve essere redatta secondo gli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (G.U. 10/04/2018 n. 83). La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'offerta è altresì corredata a pena di esclusione dall'impegno di un fideiussore, anche diverso a quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Qualora la cauzione venga prestata in contanti, la stessa dovrà essere accompagnata dal predetto impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia definitiva nel caso di affidamento dell'Appalto al concorrente.

### **ART. 32      FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'impresa aggiudicataria – ai fini dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20 % del valore del contratto da corrispondere all'Appaltatore entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori - dovrà costituire una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui al citato art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **ART. 33      **GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI****

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è tenuto a costituire, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in ragione del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura determinata ai sensi del primo comma del citato art. 103.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 1 del citato art. 103, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al citato art. 93, comma 7. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procede ad aggiudicare l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore dei lavori è obbligato, altresì, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a costituire ed a presentare una polizza di assicurazione, che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni eventualmente causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il massimale della copertura assicurativa è fissato nella seguente misura:

- per i danni di esecuzione: pari all'importo di aggiudicazione;
- per la responsabilità civile: euro 3.000.000 (di cui € 1.000.000 per le preesistenze);

La copertura assicurativa deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante in relazione al presente Appalto.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie ed assicurative sono prestate, su mandato irrevocabile, della mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Nella fattispecie, trattandosi di un contratto lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, ai sensi dell'art. 103, comma 8 del Codice, l'Appaltatore, prima di richiedere la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranno consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori in argomento una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari ad euro 3.000.000.

L'importo delle garanzie di cui agli Artt. 31 e 33, comma 1, del presente Capitolato è ridotto nelle misure previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, qualora gli operatori economici siano in possesso delle certificazioni ivi dettagliate (ISO 9000, EMAS, ISO14000, ISO14064 e OHSAS 18001), che si richiamano integralmente. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle predette riduzioni gli Operatori economici segnalano in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documentano nei modi descritti dalle norme vigenti.

#### **ART. 34      NORME GENERALI DI SICUREZZA**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre;
- di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccipire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non esclusa da altre norme nel presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature e gli apprestamenti senza la necessaria autorizzazione del RuP o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto di specifiche lavorazioni a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante tramite il RuP.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte alla Stazione Appaltante, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Stazione Appaltante potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il RuP, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisorie allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

## **ART. 35 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

Il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante dello Schema di Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza allegato al contratto e predisposto dalla Stazione Appaltante.

Gli oneri relativi alla sicurezza sono evidenziati nel Bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, presenta alla Stazione Appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore presenterà al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori la proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tutte le proposte integrative presentate dall'Appaltatore dovranno essere approvate dal Responsabile dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; a quest'ultimo è demandato il compito di aggiornamento in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dell'originario Piano di sicurezza e di coordinamento.

Tale documento integrativo dovrà indicare le alternative proposte in merito alla programmazione delle opere oggetto dell'Appalto o dei lavori subappaltati, alle modalità esecutive delle stesse, nonché a tutte le misure che l'Appaltatore intende porre in essere per meglio assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in relazione ad un più efficace coordinamento delle attività svolte dalle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

Qualora durante il corso dei lavori si rendessero necessarie opportune ulteriori modifiche o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed a sottoporre alla sua approvazione, prima della loro attuazione e fatti salvi i motivi di urgenza che rendessero consigliabile un' immediata applicazione, misure di tutela integrative o alternative a quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relazionerà, mediante rapporti periodici scritti (con cadenza non superiore a quindici giorni), al Responsabile dei Lavori sul mantenimento del livello di sicurezza dei lavori, così come accertato nel corso delle visite in cantiere, nonché sulle eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovessero rendersi necessarie durante il corso dell'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, anche promuovendo tutte le iniziative utili a garantire un idoneo livello di conoscenza del contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal Piano di sicurezza e coordinamento, ove accertate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comporteranno l'applicazione di una penalità pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale delle lavorazioni.

La Direzione Lavori disporrà, anche su iniziativa del Responsabile dei lavori, la risoluzione del contratto, in danno dell'Appaltatore, qualora il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia segnalato ripetute e gravi violazioni delle norme in materia di piani di sicurezza non regolarizzate nei termini prescritti.

E' a carico dell'Appaltatore sottoporre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte per l'aggiornamento o l'adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore, durante il corso dei lavori, di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'Appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore o le eventuali imprese subappaltatrici, intendono apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

E' responsabilità dell'Appaltatore vigilare per garantire il rispetto di quanto contenuto e disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dei dipendenti propri e delle imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

Queste ultime, all'atto dell'avvio delle proprie attività, dovranno comunicare esplicitamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e al Direttore dei lavori di aver acquisito il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di accettarne integralmente tutte le clausole e prescrizioni.

Ciascun lavoratore, prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto dei contenuti generali del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto specificamente attinente alle lavorazioni a cui è addetto.

Resta a carico dell'Appaltatore la responsabilità dell'azione di coordinamento delle imprese subappaltatrici presenti in cantiere della trasmissione alle stesse di eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sotto il profilo della sicurezza del cantiere l'Appaltatore farà effettuare, a sua totale cura e spese, ispezioni quotidiane da parte del proprio Responsabile per la Sicurezza del cantiere e saltuariamente da un esperto in materia antinfortunistica per curare al massimo tutti i possibili aspetti, anche di dettaglio, del rispetto delle misure di sicurezza.

Sempre ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza, si conviene espressamente che l'Appaltatore non può vantare diritti di sorta se, durante il corso dei lavori, deve modificare, qualitativamente o quantitativamente, oppure sostituire gli impianti di cantiere e le opere provvisorie, nei confronti delle sue previsioni iniziali, ancorché ciò abbia a conseguire da provvedimenti specifici o generali della Pubblica Autorità o da nuove normative integrative dopo la stipulazione del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà disporre di mezzi d'opera e di attrezzature perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche, nonché dei mezzi finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano, oltre che quelli definiti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'Appaltatore provvederà altresì ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori ed alle autorità competenti, copia della notifica preliminare all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione potrà, in ogni momento e fase di lavorazione, intimare all'Appaltatore, o in caso di urgenza direttamente ai lavoratori impiegati nel cantiere, il rispetto di norme e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento o, ove lo ritenga opportuno, la sospensione parziale o totale di lavorazioni, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Responsabile dei Lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è tenuto dall'Appaltatore a disposizione dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale e, tramite le imprese collegate, il piano è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali presenti in cantiere.

Per quanto non previsto al presente articolo, si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento e si richiamano le norme comunitarie sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al Coordinatore per l'esecuzione che si occuperà di effettuare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

Il fatto che il Piano di sicurezza sia predisposto dalla Stazione Appaltante non esime l'Appaltatore dalla sua diretta responsabilità legata al rispetto di tutte le norme destinate al datore di lavoro.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

L'Appaltatore ed i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 100, c.3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive che sorgeranno dal rispetto del Piano di sicurezza.

L'Appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza.

### **ART. 36 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.

### **ART. 37 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e

coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **TITOLO IV – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

##### **ART. 38 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI**

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, posti a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo completo rischio. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore.

L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumenti di costo dei materiali e della manodopera, aumenti di prezzo di assicurazioni degli operai, dazi, emigrazioni, epidemie, eventi bellici e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'Appalto.

##### **ART. 39 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO**

Il prezzo a corpo indicato nel presente Capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano espressamente indicate, a tale scopo, nei progetti, nel contratto, nel presente Capitolato e specifiche tecniche comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano di campagna, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Potranno essere valutate a parte le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori e sentito il RuP.

Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato e specifiche tecniche) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di Appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

#### **ART. 40 VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A MISURA**

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito:

- tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto;
- viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo;
- il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

#### **ART. 41 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli e i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente Capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

#### **ART. 42 ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto.

#### **ART. 43 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO**

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell'allegata specifica tecnica.

I prezzi a corpo, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento, riferita alle categorie omogenee di lavoro di cui sotto:

<b>Categorie/lavorazioni</b>	<b>Importi</b>	<b>Percentuali</b>
<b>OG1</b>	<b>8.499.249 €</b>	<b>68,632%</b>
OPERE PROVVISORIALI E NOLI	77.920 €	0,629%
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	406.051 €	3,279%
SCAVI E MOVIMENTI TERRE	241.833 €	1,953%
SOTTOFONDI E VESPAI	464.395 €	3,750%
MALTE, CALCESTRUZZI, OPERE IN C.A.	1.961.188 €	15,837%
OPERE MURARIE	448.187 €	3,619%
ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	323.584 €	2,613%
MANTI DI COPERTURA	168.007 €	1,357%
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	455.825 €	3,681%
CONTROSOFFITTI	239.409 €	1,933%
OPERE DA FABBRO	1.581.047 €	12,767%
SERRAMENTI ESTERNI	705.071 €	5,694%
SERRAMENTI INTERNI	127.907 €	1,033%

INTONACI E TINTEGGIATURE	323.079 €	2,609%
CERTIFICAZIONI	40.847 €	0,330%
IDROSANITARIO	8.813 €	0,071%
SCARICO	52.076 €	0,421%
IMPIANTO ASCENSORE (OS4)	140.553 €	1,135%
ARREDI	733.456 €	5,923%
<b>OS30</b>	<b>2.265.717 €</b>	<b>18,296%</b>
DISTRIBUZIONE	336.481 €	2,717%
QUADRI ELETTRICI	284.807 €	2,300%
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	572.022 €	4,619%
IMPIANTO FORZA MOTRICE	76.718 €	0,620%
IMPIANTO DI TERRA	19.478 €	0,157%
IMPIANTO ANTINTRUSIONE	8.842 €	0,071%
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC	56.039 €	0,453%
IMPIANTO TRASMISSIONE DATI	52.591 €	0,425%
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	152.752 €	1,233%
IMPIANTO AUDIO-VIDEO	574.545 €	4,640%
IMPIANTO TVCC	31.477 €	0,254%
ASSISTENZE EDILI	20.149 €	0,163%
FOTOVOLTAICO	79.814 €	0,645%
<b>OS28</b>	<b>1.362.960 €</b>	<b>11,006%</b>
IMPIANTO TERMICO IDRONICO	142.311 €	1,149%
IMPIANTO TERMICO AEREAULICO	1.220.649 €	9,857%
<b>OS3</b>	<b>255.806 €</b>	<b>2,066%</b>
IDROSANITARIO	123.204 €	0,995%
SCARICO	26.637 €	0,215%
IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI	105.965 €	0,856%
<b>TOTALE SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>12.383.732 €</b>	<b>100,000%</b>
ONERI SICUREZZA	425.888 €	
<b>TOTALE COMPLESSIVO A BASE DI GARA</b>	<b>12.809.620 €</b>	

#### ART. 44 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Eventuali opere a misura saranno contabilizzate, sulla base degli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, che saranno applicati sia per i lavori eseguiti nelle normali ore di lavoro, sia per i lavori eventualmente eseguiti al di fuori di tali orari.

Tali prezzi sono soggetti al ribasso percentuale unico e uniforme offerto in sede di gara.

I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del c.c.

Per lavorazioni non previste dagli elenchi prezzi, ma sempre pertinenti all'oggetto del presente Contratto, si dovranno concordare nuovi prezzi fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così come descritto al successivo Articolo in merito.

Gli oneri per la sicurezza verranno inseriti in contabilità in modo percentuale, in base all'importo dello stato d'avanzamento rispetto all'importo contrattuale. Per lavori di manutenzione particolari, dove il coordinatore in fase di esecuzione richiederà approntamenti specifici, questi verranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

#### **ART. 45 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

La contabilizzazione in economia dei lavori è limitata ai soli casi di inapplicabilità della contabilizzazione a misura, a giudizio della Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla stessa. Nel caso di esecuzione di opere in economia, su Ordini di Servizio del D.L., saranno riconosciuti all'Appaltatore i seguenti costi orari della manodopera:

##### **MANO D'OPERA EDILE**

Operaio specializzato	€	27,24
Operaio qualificato	€	25,33
Operaio comune	€	22,82

##### **MANO D'OPERA NEL SETTORE IMPIANTISTICO**

Tecnico specializzato	€	26,12
Tecnico qualificato	€	24,35
Tecnico comune	€	23,23

Sulle spese generali ed utili d'Impresa, pari al 24,30% verrà applicato il ribasso di gara offerto ed i costi orari suddetti saranno maggiorati della percentuale ottenuta.

I costi orari sono applicabili ai lavori di tutte le categorie di intervento e sono da ritenersi fissi ed invariabili durante l'esecuzione dell'Appalto.

Inoltre i citati costi orari della mano d'opera saranno utilizzati per l'eventuale determinazione dei nuovi prezzi non previsti nell'Elenco Prezzi, secondo le modalità indicate nella legislazione delle OO.PP.

Per i soli lavori eseguiti in economia, su esplicita richiesta scritta della Direzione Lavori, al di fuori del normale orario di lavoro, saranno riconosciute le maggiorazioni previste nei vigenti contratti collettivi.

Il costo della manodopera per lavorazioni da contabilizzarsi in economia, effettuate di sabato e/o festivi e/o oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali, in conseguenza di espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante (sia per necessità organizzative del Politecnico sia per interventi di riparazione di somma urgenza), sarà maggiorato del:

- 25% per il sabato e per le ore straordinarie oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali dalle 06,00 alle 08,00 e dalle 17,00 alle 22,00;
- 50% per i giorni festivi e per le ore lavorative notturne feriali (dalle 22,00 alle 06,00).

Non vengono riconosciute dette maggiorazioni qualora le maestranze lavorassero nei citati periodi al solo fine di rispettare il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, indicato nei singoli interventi.

#### **ART. 46 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI IN ACCONTO**

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'Appaltatore avrà eseguito lavori per un importo complessivo **non inferiore a € 700.000** (al netto del ribasso di gara e delle ritenute

di garanzia), comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente Capitolato.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Qualora l'Appaltatore sia costituito in Raggruppamento temporaneo d'impresa o soggetti equiparati di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante procederà al pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato:

- all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
- qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, al di fuori dei casi di pagamento diretto al subappaltatore di cui al comma 13 del citato art. 105.

#### **ART. 47 PAGAMENTI A SALDO**

Il conto finale è redatto entro giorni **60 (sessanta)** dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.

In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RuP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

La rata di saldo e la ritenuta a garanzia sono corrisposte entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento da emettersi non oltre 90 gg. dall'emissione Collaudo, previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

#### **ART. 48 REVISIONE PREZZI**

Al contratto di Appalto si applica la revisione dei prezzi come prevista dall'art. 106, comma 1 penultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **ART. 49      CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **ART. 50      ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dagli artt. 190 e 191 del Regolamento di esecuzione.

### **TITOLO V – CONTROLLI**

#### **ART. 51      PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovrà essere effettuato accertamento in contraddittorio tra le parti. Le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà essere fatta, a pena di decadenza, sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Si rinvia per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale alle disposizioni di cui alla Parte VI Titolo I Capo II del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiamate nel Titolo VII del presente Capitolato.

## **TITOLO VI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO**

### **ART. 52 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA**

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto dal Direttore dei Lavori certificato di ultimazione dei lavori; entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende definitivamente terminata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzii difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende ultimata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dalla Stazione Appaltante senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

La Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera nomina una Commissione di Collaudo con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata, salvo il caso in cui il mancato inizio sia da addebitare all'Appaltatore.

La Commissione di Collaudo, in corso d'opera, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Delle visite di collaudo in corso d'opera e finale sono redatti processi verbali contenenti, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal RuP e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dalla Commissione di Collaudo ai sensi dell'art. 227 del Regolamento di esecuzione. Trascorso il termine assegnato dalla Commissione di Collaudo per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, la Stazione Appaltante ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio. Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo provvisorio; i difetti che si rilevassero durante e dopo tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

#### **ART. 53 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, la Commissione di Collaudo redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, la Commissione di Collaudo emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

#### **ART. 54 COLLAUDO STATICO**

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi durante l'esecuzione dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile.

Il Collaudatore Statico dovrà effettuare sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore dei Lavori depositerà al competente Ufficio del Genio Civile la relazione a strutture ultimate e il Collaudatore Statico eseguirà le prove di collaudo emettendo il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione.

#### **ART. 55 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE**

Avvenuta l'ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- c) siano state effettuate le prove previste dal presente Capitolato speciale;
- d) sia stato redatto eventuale apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore stesso, dall'Appaltatore e dal RuP.

In caso di anticipata consegna delle opere la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

## **ART. 56      GARANZIE**

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante, per la difformità e vizi dell'opera, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera stessa e che non si siano precedentemente manifestati, per la durata di due anni dalla data del collaudo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore, fatto salvo il periodo più lungo da esso eventualmente proposto in sede di offerta tecnica, si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, o per vizi occulti, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

## **TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **ART. 57      ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% e il 15% di quest'ultimo, si applica il procedimento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione di cui all'art. 208 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto delle disposizioni del codice civile; qualora l'importo che la Stazione Appaltante concede o rinuncia in sede di transazione eccede la somma di € 100.000,00, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la medesima Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RuP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, sempre sentito il RuP.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

## **ART. 58      CONTROVERSIE**

Eventuali controversie emergenti in merito all'esecuzione del Contratto, che non si siano potute risolvere ai sensi dei rimedi di cui al precedente articolo, saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario del Foro di Torino. Si intende pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

## **ART. 59      RECESSO DAL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

## **ART. 60      RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante può altresì risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto dei criteri progettuali introdotti ai sensi del DM 11 gennaio 2017 (Criteri Ambientali Minimi), accertato dalla Direzione Lavori.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di fallimento dell'Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti trova applicazione l'art. 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

## **ART. 61      PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il RuP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'Appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

#### **ART. 62 OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nei casi di risoluzione del contratto di Appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

#### **ART. 63 DANNI ALLE OPERE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

#### **ART. 64 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

#### **ART. 65 PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

E' fatto divieto all'Appaltatore e ai subappaltatori e cottimisti ed ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente Appalto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della medesima.

La Stazione Appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

#### **ART. 66 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività concernenti l'espletamento della gara e la stipula del contratto ad essa conseguente.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che l'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 riconosce agli interessati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l'Arch. Gianpiero Biscant.

#### **ART. 67 DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Politecnico di Torino che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Politecnico di Torino nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.